

REGOLAMENTO DEL BARATTO AMMINISTRATIVO

CAPO I - Disposizioni generali.

Art. 1 (Riferimenti legislativi, finalità, oggetto ed ambito di applicazione).

1. Il presente regolamento disciplina le forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione comunale per la cura, il recupero e lo sviluppo dei beni comuni urbani, in attuazione dell'art. 118, ultimo comma, della Costituzione e dell'art. 190 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il quale attribuisce agli enti locali il potere di deliberare criteri e condizioni per la definizione di forme di partenariato sociale, indicandone i presupposti necessari, il possibile oggetto e la disciplina agevolativa.

2. Le misure previste nel presente regolamento perseguono l'obiettivo di radicare nella comunità forme di cooperazione attiva, rafforzando il rapporto di fiducia con l'istituzione locale e tra i cittadini stessi, accrescendo la comune coscienza civica e contribuendo allo sviluppo locale.

Art. 2 (Definizioni e applicazioni).

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

- a) Cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali che si attivino per realizzare interventi aventi ad oggetto la cura ed il recupero dei beni comuni urbani. Tali interventi, intesi anche quali strumenti per il pieno sviluppo della persona umana, sono aperti a tutti coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 3 del presente regolamento.
- b) Gestione condivisa: interventi di cura dei beni comuni urbani svolta congiuntamente dai cittadini e dall'amministrazione con carattere di continuità e di inclusività.
- c) Baratto amministrativo: complesso delle forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione per la cura, il recupero e lo sviluppo dei beni comuni urbani, in attuazione dell'art. 118, ultimo comma, della Costituzione e dell'art. 190 del D. Lgs n. 50/2016, in riferimento alle quali sono previsti benefici, agevolazioni ed esenzioni per i soli crediti di natura tributaria.
- d) Interventi di cura e recupero su aree ed immobili pubblici: interventi volti alla protezione, conservazione, alla manutenzione e/o recupero dei beni comuni urbani, aree in disuso e degradate o comunque da recuperare e mantenere ed immobili, per garantire e migliorare la loro fruibilità collettiva e qualità.
- e) Contratto di partenariato sociale: accordo attraverso il quale Comune e cittadini attivi definiscono i termini della collaborazione, l'ambito degli interventi di cura o recupero dei beni comuni urbani. I contratti di partenariato di cui al successivo art. 9 del presente regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i cittadini attivi in quanto contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale.
- f) Servizio civico: l'attività svolta dai cittadini attivi ed avente ad oggetto gli interventi di cura o recupero dei beni comuni urbani.
- g) Progetti di partenariato: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura o recupero dei beni comuni urbani. La proposta può essere formulata in forma diretta o in risposta ad una sollecitazione del Comune espressa attraverso Bando o Avviso Pubblico.
- h) Aree ed immobili pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi, edifici e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.
- i) Tutor: il dipendente comunale individuato per l'attività di supervisione sull'esecuzione dei progetti.

Art. 3 (Destinatari del Baratto Amministrativo e loro obblighi).

1. Possono accedere al baratto amministrativo i cittadini, singoli o associati, in possesso dei requisiti di seguito indicati.

Per le persone fisiche:

- a) residenza nel Comune di Tavagnacco;
- b) età non inferiore ad anni 18;

- c) idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell'attività o del servizio da svolgersi;
- d) Situazione debitoria nei confronti del Comune per tributi comunali non versati;
- e) ISEE non superiore alla soglia stabilita dalla Giunta Comunale;
- f) assenza di condanne penali: sono esclusi coloro nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per delitti comportanti l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Per le associazioni con personalità giuridica:

- a) Avere la sede nel territorio Comunale;
 - b) Situazione debitoria nei confronti del Comune per tributi comunali non versati;
 - c) Essere in comprovate difficoltà nel chiudere in pareggio il proprio bilancio annuale
2. Qualora il beneficiario, persona fisica, sia impossibilitato a svolgere attività lavorativa per malattie, invalidità, handicap dimostrate, lo stesso può delegare all'attività lavorativa, previa autorizzazione del Comune, un componente del proprio nucleo familiare convivente o un parente entro il 1° grado.
3. Nel caso che il beneficiario sia un'associazione riconosciuta, l'attività lavorativa può essere svolta esclusivamente dal legale rappresentante dell'associazione medesima, oppure da suoi delegati fino ad un numero massimo di tre. I soggetti impiegati per conto dell'associazione dovranno essere in possesso dei requisiti previsti per le persone fisiche.
4. In tutti gli altri casi l'attività lavorativa non può essere delegata, totalmente o parzialmente, dal beneficiario a terzi.
5. L'attività svolta nell'ambito del servizio civico di cui al presente regolamento non determina in alcun modo l'instaurazione di un rapporto di lavoro di alcuna tipologia con il Comune di Tavagnacco. Il destinatario del "baratto amministrativo" presta il proprio supporto in modo spontaneo, in una logica di complementarietà e non in mera sostituzione di operatori pubblici o convenzionati con l'ente. E' tenuto a svolgere le proprie funzioni con la diligenza "del buon padre di famiglia" e a mantenere un comportamento corretto e idoneo al buon svolgimento delle mansioni affidategli. In particolare, deve comunicare tempestivamente eventuali modifiche di orario, assenze o impedimento a svolgere la propria mansione.

Art. 4 (Svolgimento delle attività).

1. Lo svolgimento delle attività è effettuato previa individuazione del calendario delle stesse, da stabilirsi di concerto con l'amministrazione comunale. In apposito registro sono riportati i giorni in cui tali moduli di intervento sono eseguiti, al fine di conteggiare il monte ore assegnato al singolo "baratto amministrativo".
2. L'attività si realizza attivando singoli progetti di durata limitata e definita. E' compito del Responsabile dell'Ufficio Tecnico - Manutenzioni del Comune, o suo delegato, definire e concordare con il beneficiario il proprio specifico progetto e la durata dello stesso; così come controllarne l'effettiva realizzazione.
3. Il mancato rispetto per tre volte del calendario delle attività senza giustificato motivo o autorizzazione è causa di decadenza della partecipazione al progetto, senza che l'intervento compiuto sino a quella data possa generare crediti nei confronti dell'amministrazione comunale.
4. Al termine delle attività saranno verificate le prestazioni rese ed attestata la totale o parziale realizzazione del progetto. In caso di parziale realizzazione del progetto il numero dei moduli di intervento di cui al successivo art. 6 verrà ridotto proporzionalmente. L'attestazione inerente la realizzazione del progetto con indicazione dei moduli e del relativo controvalore costituisce titolo per ottenere l'agevolazione tributaria di cui all'art. 6.

Art.5 (Tipologia di interventi di cura e recupero su aree ed immobili pubblici).

1. Gli interventi dei cittadini attivi avranno carattere occasionale e non continuativo, e saranno finalizzati alla cura e/o alla gestione condivisa di aree ed immobili pubblici periodicamente individuati dall'amministrazione o proposti dai cittadini attivi, il tutto con le seguenti finalità:
 - integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;
 - assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione.
2. Possono altresì essere realizzati interventi di recupero di spazi pubblici e di edifici in disuso e/o degradati.
3. A titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi possono riguardare:

- manutenzione, sfalcio e pulizia delle aree verdi, parchi pubblici e aiuole.
- sfalcio e pulizia dei cigli delle strade comunali, comprese mulattiere e sentieri urbani ed extra-urbani;
- pulizia delle strade, piazze, marciapiedi e altre pertinenze stradali di proprietà o di competenza comunale;
- pulizia dei locali di proprietà comunale;
- lavori di piccola manutenzione degli edifici comunali con particolare riferimento ad edifici scolastici, centri civici, ecc.;
- manutenzione delle aree giochi bambini, arredo urbano, ecc..

CAPO II – Procedure Amministrative.

Art. 6 (Individuazione dei tributi e dell'ammontare complessivo delle agevolazioni).

1. L'adesione al baratto amministrativo attribuisce il diritto di ottenere agevolazioni, sotto forma di esenzione o di riduzione dei tributi comunali quali ILIA e TARI.
2. Le esenzioni/riduzioni di cui al comma precedente si applicano esclusivamente ai tributi nell'anno d'imposta di competenza. Le agevolazioni riconosciute in materia di tributi sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e finanziate con risorse di bilancio comunale.
3. Al fine della corretta individuazione del monte ore che il richiedente può offrire, il Comune di Tavagnacco adotta il sistema della quantificazione per Moduli:
 - ogni Modulo è costituito da otto ore di lavoro;
 - il valore economico attribuito ad ogni Modulo ammonta a euro 80,00;
 - l'ammontare dell'agevolazione spettante, nel limite massimo stabilito, è determinato dal numero di moduli a cui ciascun soggetto ha aderito, per il valore allo stesso attribuito.
4. Restano escluse dal computo delle ore relative al monte ore dei moduli di cui al punto 3 le eventuali ore di partecipazione a corsi di formazione previsti ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

Art. 7 (Modalità di accesso).

1. Annualmente la Giunta Comunale, di norma, entro trenta giorni dall'approvazione del Bilancio di previsione, stabilisce con propria deliberazione, i criteri di accesso, la soglia ISEE, l'ammontare massimo delle agevolazioni concedibili per l'attuazione del baratto amministrativo e il budget da destinare al baratto amministrativo, disponendo i conseguenti stanziamenti di bilancio.
2. L'Amministrazione Comunale, di norma, predispone un avviso pubblico contenente i requisiti dei destinatari, le modalità, i criteri e i termini di accesso al beneficio del Baratto amministrativo, nonché la scadenza per la presentazione delle istanze.
3. I soggetti interessati dovranno presentare domanda su un apposito schema opportunamente predisposto specificando il numero di moduli a cui si intende partecipare e individuando il progetto di partenariato sociale. Nel caso in cui l'importo totale delle richieste fosse superiore all'importo complessivo dello stanziamento previsto per il "baratto amministrativo" la graduatoria privilegerà le fasce sociali più deboli, assegnando un punteggio secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Comunale.
4. Prima dell'avvio dei singoli progetti, i soggetti dovranno essere sottoposti a visita medica dalla quale dovrà risultare l'idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell'attività o del servizio da svolgersi. Il mancato superamento della visita medica comporterà esclusione dal progetto.
5. Una volta acquisita l'idoneità psico-fisica i soggetti interessati dovranno frequentare un corso di formazione in materia di sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., da ritenersi funzionale e obbligatorio per l'avvio del progetto, con oneri e spese anticipate dall'Amministrazione Comunale che poi verranno recuperate all'interno della prestazione. La mancata frequentazione al corso comporterà l'esclusione dal progetto. Si precisa, come già specificato al precedente art. 6 comma 4, che le ore complessive del corso di formazione non rientrano nel computo dei moduli.

Art. 8 (Progetti di partenariato sociale).

1. Gli interventi da attuarsi mediante il baratto amministrativo sono individuati annualmente su proposta dei cittadini ovvero su iniziativa dell'amministrazione, secondo le modalità di cui all'articolo precedente. Contestualmente alla presentazione della domanda per aderire al baratto amministrativo, i soggetti interessati

devono presentare una proposta di partenariato sociale. L'Amministrazione curerà l'istruttoria dei progetti presentati ai fini della loro ammissibilità verificando:

- la coerenza con le prescrizioni del presente regolamento;
- la fattibilità tecnica del progetto;
- gli oneri a carico dell'amministrazione comunale.

2. I progetti presentati da cittadini/associazioni vengono approvati con deliberazione della Giunta Comunale, se ritenuti ammissibili in fase istruttoria, ed eventualmente autorizzati nel limite delle risorse agli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa disposizione.

Art. 9 (Contratto di partenariato sociale).

1. In tutti i casi di approvazione o assegnazione di progetti di partenariato sociale si provvede alla sottoscrizione del contratto di partenariato, mediante il quale Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente regolamento. Il contenuto dell'accordo varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il contratto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:

- gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;
- la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
- le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, i requisiti ed i limiti di intervento;
- le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e recupero dei beni urbani, le coperture assicurative nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
- le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
- l'entità e i contenuti della compensazione oggetto del baratto;
- l'eventuale affiancamento del personale comunale e la vigilanza sull'andamento della collaborazione;
- la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del contratto;
- le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati e in corso d'opera.

2. Al fine di evitare danni patrimoniali o forme di Responsabilità amministrativa e contabile, la concessione dei benefici oggetto del baratto potrà avere luogo soltanto se il progetto di collaborazione integra, nel complesso, presupposti di economicità in capo all'Amministrazione. I contratti di partenariato sottoscritti sono pubblicati sul sito del Comune al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

CAPO III - Forme di sostegno.

Art. 10 (Assicurazione).

1. I cittadini che svolgono il servizio civico mediante il Baratto Amministrativo saranno assicurati a cura e spese dell'Amministrazione comunale per la responsabilità civile verso terzi connessa allo svolgimento dell'attività, nonché per gli infortuni che gli stessi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, in conformità alle previsioni di legge. Per quanto attiene alle associazioni o alle formazioni sociali le stesse dovranno provvedere a propria cura agli adempimenti assicurativi necessari.

Art. 11 (Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale).

1. Il Comune fornisce i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività, i beni strumentali ed i materiali di consumo salvo quanto diversamente stabilito nel contratto di partenariato per prestazioni che necessitano di apposite attrezzature non possedute dal Comune.

2. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi vengono forniti in comodato d'uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

CAPO IV - Responsabilità e vigilanza.

Art.12 (Prevenzione dei Rischi).

1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per il servizio civico e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni impartite. Con riferimento agli interventi a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, va individuato un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto delle prescrizioni nonché delle modalità di intervento indicate nel contratto di partenariato.

Art. 13 (Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità)

1. Il contratto di partenariato sociale indica e disciplina in modo puntuale i compiti concordati tra l'amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura e recupero di beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura e recupero di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

CAPO V - Disposizioni finali e transitorie.**Art. 14 (Clausole interpretative).**

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alle attività. L'applicazione delle presenti disposizioni in modo funzionale alla effettiva collaborazione con i cittadini attivi è espressione di spirito di servizio verso la comunità e tale propensione deve essere positivamente considerata in sede di valutazione.

Art. 15 (Entrata in vigore).

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

Art. 16 (Rinvio).

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia, se pertinenti, nonché a tutti gli atti inerenti e conseguenti adottati dalla Giunta Comunale.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: STEFANO SORAMEL

CODICE FISCALE: SRMSFN68E08L483V

DATA FIRMA: 08/02/2023 16:44:43

IMPRONTA: 82AA991CE9BC725732E9FC2F85801A9EDA88F18A681A04F45481B5DBF75562CC
DA88F18A681A04F45481B5DBF75562CCC479D2AFD0CE71AA76D45B37918A5A55
C479D2AFD0CE71AA76D45B37918A5A55D30554CF08E679D00F1479EDD47E8508
D30554CF08E679D00F1479EDD47E850813AD11DA87AC481D61DBB4BE58553C04